

(N. 1988)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MARIS, KUNTZE, ADAMOLI, CONTE, FABIANI, GIANQUINTO, MACCARRONE, VACCHETTA, MORETTI e CIPOLLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1966

Provvedimenti a favore dei cittadini colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 in tema di locazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Il 19 dicembre 1966 il Senato, convertendo in legge il decreto 18 novembre 1966, n. 976, ha stabilito, con l'articolo 47 del provvedimento, che i contratti di locazione e di sublocazione di immobili adibiti alle attività delle aziende alberghiere, industriali, commerciali, artigiane e dello spettacolo, danneggiate dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966, sono prorogati al 31 dicembre 1968.

Il Senato non ha ritenuto di estendere i benefici della proroga ai cittadini lavoratori, operai, impiegati, contadini e professionisti colpiti dal medesimo cataclisma, per ragioni esclusivamente sistematiche.

Poichè l'articolo 47 è inserito in un capo della legge che tratta delle previdenze a favore delle aziende industriali, commerciali ed artigiane e poichè sta per essere trasmesso dall'altro ramo del Parlamento un provvedimento stralcio in tema di proroga dei rapporti locatizi — così ha motivato la Commissione competente — appare opportuno rinviare ogni iniziativa a favore dei cittadini lavoratori non esercenti attività imprenditoriali e colpiti dalle alluvioni o dalle mareggiate all'esame del disegno di legge

sulla proroga dei rapporti locatizi in generale. Pur non potendosi revocare in dubbio che anche questi cittadini meritano di godere del medesimo trattamento riservato dalla legge agli imprenditori industriali e commerciali ed agli artigiani, stante la condizione che costoro hanno in comune di colpiti dalle recenti calamità. Sorte comune che impone uguale trattamento da parte del legislatore, il quale, anche a favore dei cittadini non imprenditori ha disposto provvidenze, quale è quella dell'indennizzo per la perdita delle masserizie.

La Commissione Giustizia del Senato, in sede di parere al disegno di legge per la conversione del decreto 18 novembre 1966, n. 976, aveva formulato persino un emendamento, rivolto, appunto, ad estendere il beneficio della proroga al 31 dicembre 1968 a tutti indistintamente i cittadini colpiti da alluvioni o da mareggiate, imprenditori, lavoratori autonomi o dipendenti, per i locali di esercizio dell'attività e per i locali di abitazione.

Le ragioni di intrinseca giustizia e di rispetto formale e sostanziale dei principi costituzionali di uguaglianza che dettarono

l'emendamento formulato dalla Commissione Giustizia sono di tutta evidenza e non richiedono di essere illustrati.

Il 20 dicembre 1966 la Commissione Giustizia del Senato ha approvato, in sede deliberante, il disegno di legge trasmesso il 17 dicembre 1966 dalla Camera dei deputati, avente per oggetto la proroga dei rapporti locatizi disciplinati dalle vigenti disposizioni di legge sino al 30 giugno 1967, per tutto il territorio nazionale.

Avanti alla Commissione Giustizia è stato presentato un emendamento rivolto ad estendere ai cittadini lavoratori dipendenti colpiti dalle alluvioni e dalle mareggiate, per quanto concerne la casa di abitazione, la medesima proroga al 31 dicembre 1968 già concessa agli imprenditori industriali e commerciali ed agli artigiani dal decreto-legge del 18 novembre 1966, n. 976.

La Commissione Giustizia non ha ritenuto opportuno accogliere l'emendamento, non per ragioni di merito ma per non dovere rinviare il provvedimento alla Camera e per evitare il rischio di trovarsi di fronte alla

troppo prossima scadenza del 31 dicembre 1966 senza avere provveduto sulla materia delle locazioni.

La Commissione Giustizia ha osservato, inoltre, che, essendo stata disposta una generale proroga dei rapporti locatizi al 30 giugno 1967, vi è il tempo per provvedere con legge ordinaria alla concessione di una ampia proroga a favore dei cittadini colpiti dalle alluvioni e dalle mareggiate.

Nessuno ed in nessuna occasione, quindi, ha respinto nel merito il diritto dei cittadini non imprenditori colpiti dalle recenti calamità di godere, per la casa di abitazione, del medesimo trattamento riservato dal decreto-legge n. 976 ai cittadini imprenditori ed artigiani per i locali di esercizio.

Se il principio è unanimemente accettato, e non potrebbe essere diversamente, non vi è ragione perchè non si provveda subito a riempire quella che appare ed è una lacuna di legge.

A questo fine è rivolto questo disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I rapporti locatizi di immobili adibiti ad abitazione o ad attività professionali di cittadini colpiti dalle alluvioni o dalle mareggiate dell'autunno 1966 sono prorogati al 31 dicembre 1968.